



COMUNE DI FORLÌ

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 11 Aprile 2022

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 11 Aprile 2022 alle ore 15:30 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.	N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.
1	ANCARANI VALENTINA		X	18	LASAPONARA FRANCESCO INNOCENTE		X
2	ASCARI RACCAGNI ALESSANDRA	X		19	MARCHI MASSIMO	X	
3	BAGNARA FRANCO	X		20	MASSA ELISA		X
4	BALESTRA LETIZIA	X		21	MINUTILLO DAVIDE		X
5	BARTOLINI DAMIANO	X		22	MORGAGNI FEDERICO	X	
6	BASSI EMANUELA	X		23	MORRA ELENA	X	
7	BEDEI GIORGIA	X		24	POMPIGNOLI MASSIMILIANO	X	
8	BENTIVOGLI ALBERTO JUNIOR	X		25	PORTOLANI MARINELLA	X	
9	BIONDI LAURO	X		26	PRATI LORETTA	X	
10	BRICCOLANI SARA	X		27	RINIERI MARIA TERESA	X	
11	BRUNELLI EROS	X		28	RIVALTA ALESSANDRO	X	
12	CALDERONI GIORGIO	X		29	SAMORI' SARA		X
13	CATALANO MARCO	X		30	TASSINARI ELISABETTA	X	
14	CEREDI LORIS	X		31	ZANOTTI JACOPO	X	
15	COSTANTINI ANDREA		X	32	ZATTONI MATTEO		X
16	DOGHERIA ELIO	X		33	ZATTINI GIAN LUCA		X
17	HAFI ALEMANI SOUFIAN	X					

TOTALE PRESENTI: 25

TOTALE ASSENTI: 8

Partecipa il Segretario Generale RITA MILANESCHI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri MARCHI MASSIMO, PORTOLANI MARINELLA, TASSINARI ELISABETTA.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri MEZZACAPO DANIELE, CASARA PAOLA, BARONI MARIA PIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente ASCARI RACCAGNI ALESSANDRA pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 14

NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio, Ascari Raccagni, introduce la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio comunale concernente il nuovo regolamento per la disciplina dei de hors.

Il Presidente passa la parola all'Ass. Casara che illustra l'argomento.

Il Presidente passa quindi la parola al Consigliere Pompignoli il quale illustra l'emendamento di seguito riportato:

al punto 1 del dispositivo della deliberazione, dopo le parole “allegato 1” inserire: “con i suoi allegati A e B quali parte integrante e sostanziale, dando atto che in caso di non corrispondenza fra la cartografia e l’elenco delle vie, contenuti entrambi nell’allegato B, prevale la cartografia.”

Indi l'emendamento viene posto in votazione, effettuata in forma palese mediante appello nominale ai sensi dell'art. 38 del Regolamento già citato, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 27 (entrati Costantini e Zattini)

- Voti favorevoli: 22
- Voti contrari: 1 (Calderoni)
- Votanti: 23
- Astenuti: 0

Non partecipano al voto i consiglieri: Hafi Alemani, Morgagni, Prati e Zanotti.

Pertanto l'emendamento viene approvato.

Il Presidente cede nuovamente la parola al Consigliere Pompignoli il quale illustra l'emendamento di seguito riportato:

All'art. 7 comma 2 del Regolamento, ultimo capoverso, dopo “espansione” si aggiunge la frase: “in caso di incongruenza tra la parte tabellare (elenco) e la parte grafica, prevale quest’ultima.”

Indi l'emendamento viene posto in votazione, effettuata in forma palese mediante appello nominale ai sensi dell'art. 38 del Regolamento già citato, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 27 (entrati Costantini e Zattini)

- Voti favorevoli: 22
- Voti contrari: 1 (Calderoni)
- Votanti: 23
- Astenuti: 0

Non partecipano al voto i consiglieri: Hafi Alemani, Morgagni, Prati e Zanotti.

Pertanto l'emendamento viene approvato.

Il Presidente apre poi la discussione, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” ammette l’esercizio dell’attività di cui trattasi “...in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine” (art. 2, comma 2);
- il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, ammette per le attività commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 art.4 comma 2 e più precisamente, per le attività a carattere artigianale, la possibilità di consentire il consumo immediato dei prodotti di gastronomia, sia pure con esclusione del servizio assistito di somministrazione;
- ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) art. 26, la competenza per il rilascio della Concessioni di occupazioni di suolo pubblico viene attribuita all’ente proprietario della strada, in questo caso il Comune di Forlì, che la esercita secondo la legislazione nazionale e regionale e secondo la propria autonomia statutaria e regolamentare ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Dato atto che:

- rientra nelle modalità di esercizio consolidate, per quanto concerne gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande ed in epoca più recente per le attività a carattere artigianale, la possibilità di avvalersi di spazi all’aperto, oltre ai tradizionali locali, opportunamente attrezzati per lo svolgimento dell’attività di somministrazione o per il mero consumo sul posto, secondo le limitazioni imposte dalle rispettive leggi di settore;
- le aree esterne ai locali utilizzate a tale scopo, in ogni caso frontistanti e comunque poste nelle immediate adiacenze dei locali autorizzati all’esercizio dell’attività, hanno natura di aree pubbliche o private ad uso pubblico, il cui utilizzo è pertanto soggetto ad apposita concessione comunale, o di aree private;

Considerato che il ricorso da parte degli esercizi pubblici e delle attività artigianali all’occupazione di aree esterne:

- consente alle imprese di usufruire di spazi aggiuntivi, rispetto ai locali, funzionali all’esercizio dell’attività;
- può rappresentare un significativo contributo alla riqualificazione degli spazi pubblici, alla valorizzazione dell’ambiente urbano ed alla promozione della sua immagine;

Considerato, inoltre, che l’occupazione e l’allestimento di spazi esterni funzionali alla somministrazione ed al consumo sul posto di alimenti e bevande è assoggettato ad una pluralità di normative, oltre alla specifica disciplina di settore, in materia

urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di sorvegliabilità dei locali, di sicurezza, nonché in materia di occupazione di aree pubbliche qualora non trattasi di aree private;

Dato atto che per quanto concerne le caratteristiche tipologiche, qualitative ed estetiche degli arredi e delle strutture, di fatto costituenti una componente aggiuntiva della progettazione tecnica degli spazi pubblici, questo Comune si è dotato di una specifica disciplina per l'allestimento degli spazi pubblici, privati ad uso pubblico e privati per la somministrazione ed il consumo sul posto di alimenti e bevande, approvata con deliberazione consiliare n. 58 del 21 maggio 2012, più sinteticamente definita "Regolamento per la disciplina dei dehors", che integra la disciplina comunale vigente in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, già modificata con deliberazione consiliare n. 19 del 8 marzo 2016 "DISCIPLINA PER ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI, PRIVATI AD USO PUBBLICO E PRIVATI PER SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO SUL POSTO DI ALIMENTI E BEVANDE";

Ritenuto di apportare al "Regolamento per la disciplina dei dehors", così come allegato alla Deliberazione n.19 del 8 marzo 2016, alcune significative modifiche, sia alla parte normativa, sia all'allegato tecnico che definisce le caratteristiche tecniche degli elementi di arredo (tavoli e sedie), di copertura e riparo, nonché di quelli accessori (elementi di delimitazione degli spazi e pedane), modifiche i cui principali contenuti sono di seguito sinteticamente descritti:

- all'art. 1, *Oggetto e finalità*, al comma 2 si amplia il numero degli articoli del regolamento che si applicano ai dehors realizzabili su aree private di uso privato; al comma 3 vengono esplicitate leggi e regolamenti per quanto non espressamente disciplinato dal nuovo regolamento per la disciplina dei dehors;
- all'art. 2, *Definizione e funzione dei dehors*, al comma 2 si confermano inclusi nella disciplina dei dehors gli esercizi commerciali di vicinato e le attività artigianali, così come definiti dall'art.7 comma 3 e dall'art.4 comma 2 del D.Lgs 114 del 31 marzo 1998; al comma 3 sono individuate le superfici massime che possono essere destinate a dehors per gli esercizi commerciali di vicinato e per le attività di carattere artigianale;
- all'art. 3, *Tipologie di dehors*, al comma 1 viene introdotta una classificazione dei dehors per tipologie, differenziate sulla base della complessità, si aggiungono in particolare la tipologia C), dehors con possibilità di chiusura su quattro lati stagionale (180 giorni al massimo) mediante l'installazione di elementi verticali e orizzontali rimovibili, e la tipologia D), dehors che si configurano come volumi chiusi realizzabili solo se presenti specifici indici e parametri urbanistico edilizi; al comma 2 si propone un sistema di attribuzione della superficie concedibile per il dehors "a scaglioni", attraverso una tabella che mette in rapporto, in maniera proporzionale, l'entità in mq delle superfici interne di somministrazione dei pubblici esercizi con l'entità in mq di quella esterna che può essere destinata a dehors;
- all'art. 4, *Ambito di applicazione*, ai commi 2 e 3 sono escluse dal regolamento della disciplina dei dehors, le occupazioni per il suolo pubblico che riguardano strutture commerciali diverse dai pubblici esercizi e dalle attività gastronomiche a carattere artigianale, comprese le piadinerie perché disciplinate da altro regolamento comunale;

- all'art. 5, *Caratteristiche tecniche degli elementi*, al comma 1 viene eliminata la parte che facente riferimento ai progetti integrati d'area in quanto tale tematica verrà affrontata nello specifico nel seguente art. 6;
- all'art. 6, *Progetti integrati d'Area*, ai commi 1 e 2 vengono definiti caratteristiche, scopi e finalità di un progetto integrato d'area; al comma 3 si rimanda la valutazione della fattibilità di un progetto integrato d'area a secondo dell'ambito di intervento, alla Soprintendenza o alla CQAP; al comma 7 si riconferma sia la possibilità da parte dei soggetti privati di proporre soluzioni diverse da quelle standardizzate, sia ribadisce la possibilità da parte dell'Amministrazione, di proporre specifici progetti integrati d'area per il migliore utilizzo degli spazi pubblici e per preservarne anche il loro carattere aperto alle molteplici funzioni; al comma 8 vengono previste opportune riduzioni del canone di occupazione nel caso di coinvolgimento dell'attività commerciale in un progetto integrato d'area;
- all'art. 7, *Limitazioni alla realizzazione dei dehors*, viene individuato l'ambito definito "nucleo di prima espansione", incluso nel centro storico, nel cui perimetro è possibile la realizzazioni di dehors secondo le tipologie A) B) e C). A questa individuazione è associata, quale Allegato B al Regolamento, una cartografia ed un elenco puntuale delle vie, che evidenzia quali sono le strade incluse nel nucleo lungo le quali, data la larghezza limitata della carreggiata, la realizzazione di dehors più complessi rispetto alla tipologia A) non potrebbe garantire il rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) in merito alla larghezza minima richiesta per i percorsi pedonali e carrabili;
- all'art. 8, *Disposizioni in materia di procedimento amministrativo*, sono introdotte nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, in particolare, sia al fine di consentire un esame adeguato delle istanze rispetto alle finalità perseguite dalla regolamentazione e che tendono a promuovere la qualità degli interventi e la conseguente valorizzazione degli spazi pubblici, sia atte a consentire la possibilità di operare in modo più efficace nel contrasto alle modifiche non autorizzate che fossero apportate ai dehors rispetto al progetto originariamente approvato; al comma 5 si evidenzia la precisazione che per area privata su cui è consentito un dehors si comprendono anche i terrazzi e gli spazi aperti ai piani superiori di pertinenza dell'attività commerciale;
- all'art. 9, *Durata delle concessioni*, al comma 1 viene esplicitata la durata delle concessioni, distinguendo le occupazioni rientranti negli ambiti di cui al comma 7, di durata tre anni, e quelle non rientranti, della durata di cinque anni; al comma 2 si precisa che le concessioni possono essere revocate senza indennizzo per motivate ragioni di pubblico interesse; al comma 3 che le concessioni legate ai progetti integrati d'area possono avere tempi di durata diversi rispetto alle altre concessioni;
- all'art. 10, *Obblighi specifici a carico del titolare della concessione*, sono elencati in cinque punti gli obblighi da rispettare per l'utilizzo dello spazio concesso;
- all'art. 11, *Attività non consentite*, introdotto con il nuovo regolamento, viene aggiunto l'elenco di ciò che è sempre vietato fare nell'utilizzo delle aree concesse;
- all'art. 12, *Inutilizzo dei dehors*, introdotto con il nuovo regolamento, il comma 1 descrive le modalità di accertamento e rimozione della struttura del dehors in caso di inutilizzo prolungato della stessa;
- all'art. 13, *Disciplina delle modifiche*, vengono esplicitate le modalità per la modifica degli arredi o altri elementi costituenti il dehors sia che esso sia stato autorizzato con

il nuovo regolamento approvato con la presente deliberazione sia che esso sia già in essere al momento dell'adozione del nuovo regolamento;

- all'art. 14, *Decadenza della Concessione*, al comma 1 sono elencate le cause di possibile decadenza della concessione; al comma 2 e 3 viene ribadito l'obbligo della rimozione da parte del titolare della concessione senza rimborso di eventuale canone patrimoniale già versato;
- all'art. 15, *Sanzioni*, al comma 2 si aggiunge l'istituto anticipativo della diffida, esercitato dalla Polizia Municipale dieci giorni prima della contestazione di un'eventuale violazione; in questo modo il titolare della concessione avrebbe la possibilità di sanare la situazione non a norma di regolamento. Tale istituto non è applicabile in mancanza di concessione al dehors;
- all'art. 16, *Disposizioni transitorie applicabili agli ambiti di cui all'art 7*, al comma 1 e 2 si precisa che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento saranno verificate le conformità al regolamento precedente delle concessioni già concesse con conseguente decadenza nel caso di non conformità;
- all'art. 17, *Disposizioni finali*, al comma 3 si precisa che nel caso di dehors concessi col precedente regolamento e conformi a quanto autorizzato, l'adeguamento al nuovo regolamento avverrà solo al momento del rinnovo della concessione;
- relativamente all'Allegato A, che definisce, per l'appunto, le caratteristiche tecniche degli allestimenti, sono introdotte alcune modifiche atte a migliorare la qualità degli interventi e tuttavia, senza modificare l'impostazione della regolamentazione che si caratterizza sotto forma di linee-guida e non di prescrizioni puntuali tese alla sostanziale uniformazione dei dehors.

Dato atto, infine, che con la presente regolamentazione si intende:

1. confermare il progressivo innalzamento degli standard qualitativi propri dei dehors seguendo la disposizione già propria del precedente regolamento, in modo da incentivare la riqualificazione del centro storico attraverso gli stessi. Tale obiettivo potrà compiutamente realizzarsi anche attraverso l'utilizzo dei progetti integrati d'Area;
2. Ampliare la libertà di scelta delle tipologie di dehors, con particolare riferimento a quelle strutture, quali pergolati o pergotende (dehors di tipologia C), che consentano la realizzazione di spazi esterni maggiormente qualificanti come elementi di arredo urbano e, al contempo, una gestione flessibile di tali spazi durante le diverse stagioni dell'anno;
3. mantenere l'allineamento del nuovo regolamento per la disciplina dei dehors alle disposizioni del Regolamento Comunale d'Igiene ed in particolare, dell'art. 102-bis in materia di utilizzo di spazi esterni;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalle Commissioni consiliari 1^a, 2^a e V.P.A. in seduta congiunta in data 07/04/2022;

Visto il parere di competenza favorevole in merito agli aspetti sanitari rilasciato dall'AUSL della Romagna in data 14/12/2021, PG 131190/2021;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Edilizia e Sviluppo Economico in data 30/03/2022;
- di regolarità contabile, dal Dirigente del Servizio Economico, Finanziario e Tributi in data 31/03/2022;

Visti, inoltre, i pareri favorevoli rilasciati:

- del Dirigente del Servizio Infrastrutture Viabilità e Verde, in data 30/03/2022;

Visto, infine, il parere positivo di conformità dell'azione amministrativa di cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario generale in data 31/03/2022;

Con votazione effettuata in forma palese mediante appello nominale ai sensi dell'art. 38 del Regolamento per il funzionamento degli Organi, con il seguente esito:
Consiglieri presenti: 27 (entrati Costantini e Zattini)

- Voti favorevoli: 22
- Voti contrari: 0
- Votanti: 22
- Astenuti: 0

Non partecipano al voto i consiglieri: Calderoni, Hafi Alemani, Morgagni, Prati e Zanotti.

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la nuova disciplina per l'allestimento degli spazi pubblici, privati ad uso pubblico e privati, per la somministrazione ed il consumo sul posto degli alimenti e delle bevande, denominata "Regolamento per la disciplina dei dehors", unito alla presente deliberazione sotto forma di Allegato 1 con i suoi allegati A e B quali parte integrante e sostanziale, dando atto che in caso di non corrispondenza fra la cartografia e l'elenco delle vie, contenuti entrambi nell'allegato B, prevale la cartografia;

2. di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1) integrano il Regolamento per la disciplina del Canone Unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 26 aprile 2021 n.38 ;

3. di stabilire che a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, è integralmente abrogata la disciplina approvata con deliberazione n. 19 in data 8 marzo 2016, in premessa richiamata.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, con votazione effettuata in forma palese mediante appello nominale ai sensi dell'art. 38 del Regolamento per il funzionamento degli Organi, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 28 (entrati Costantini, Minutillo e Zattini)

- Voti favorevoli: 23
- Voti contrari: 0

- Votanti: 23
- Astenuti: 0

Non partecipano al voto i consiglieri: Calderoni, Hafi Alemani, Morgagni, Prati e Zanotti.

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.